Rassegna della Giustizia Militare

Rivista di Diritto e Procedura penale militare

Massimario

MINISTERO DELLA DIFESA

GIUSTIZIA MILITARE

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

in copertina

Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze

MASSIMARIO

della

RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE

Rassegna
di giurisprudenza militare

II

2024

Presentazione del

“MASSIMARIO della RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE
Rassegna di giurisprudenza militare”

L’idea di pubblicare il Massimario della Rassegna della Giustizia Militare nasce per lo scopo di offrire uno strumento utile per lo studio e per l'approfondimento del diritto penale militare sostanziale e procedurale.

Il Massimario, infatti, è stato concepito come il luogo deputato a raccogliere i più interessanti ed innovativi provvedimenti giurisdizionali attinenti alle tematiche che gli organi giudiziari militari trattano.

L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto un ausilio, grazie al quale si possano conoscere le decisioni più rilevanti in materia.

Il Massimario contribuisce quindi a sviluppare un utile dialogo sulle tematiche penali militari per la conoscenza, da un lato, di una materia penale molto specifica e non tanto diffusa, dall'altra, delle peculiarità del mondo militare che richiedono, secondo le scelte del legislatore, l'esistenza di una speciale giurisdizione.

Riteniamo pertanto che su tali presupposti possa innescarsi un dialogo che conduca a proficui sviluppi per il futuro del diritto penale militare e, segnatamente, alle attese riforme che rendano la materia più razionale e completa. Proprio in tale ottica risulta particolarmente interessante conoscere le tematiche e le problematiche che i giudici incontrano nell'esercizio abituale della giurisdizione, da cui possono trarsi interessanti elementi per stimolare l'attività interpretativa ed auspicabilmente quella legislativa per colmare i vuoti e le lacune esistenti.

Il Direttore
Maurizio Block

Corte Militare di Appello (anno 2023)

a cura di Sebastiano La Piscopìa

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE**
Sottocategoria: VILIPENDIO ALLA NAZIONE ITALIANA
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 29 marzo 2023 (dep. 9 maggio 2023), n. 21, Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo

Massima:
Integra il reato di vilipendio della Repubblica, punito dall'art. 82 c.p.m.p., il militare che sulla pagina del proprio profilo Facebook scrive, in relazione all'applicabilità in via regolamentare della "Estensione dell'obbligo vaccinale al comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso", un commento riferito alla Nazione Italiana etichettata come una "dittatura basata sulla discriminazione, la tortura e la riduzione in schiavitù del popolo italiano". Non è riconosciuta l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. (relativo all'esercizio del diritto di critica) per affermazioni dispregiative della funzione pubblica e delle Istituzioni.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"La Suprema Corte ha da tempo puntualizzato che il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, ponendosi come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti, non contrastando la tutela di tali beni con gli art. 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. (Sez. 1, n. 6822 del 14/06/1988, dep. 1989, Paris, Rv. 181275); ha, inoltre, evidenziato che l'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (tra le altre, Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978, Salviucci, Rv. 139008; sez. 1, n. 6144 del 07/03/1979, Gatti, Rv. 142461 sez. 1, n. 28730 del 21/03/2013, Di Maggio, Rv. 256781).

Dal punto di vista della materialità della fattispecie in esame, più specificamente, la Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui il diritto di manifestare il proprio pensiero, pur tutelato dall'art. 21 della Costituzione, non può trascendere in espressioni di ingiuria o di disprezzo lesivi del prestigio o dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni pure tutelati con valenza primaria, ovvero in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva (tra le altre, Sez. 1, n. 10173 del 13/06/1979, Marchesini, Rv. 143539; sez. 1, n. 6822 del 14/06/1988, citata; sez. 1, n. 28730 del 21/03/2013, Di Maggio, Rv. 256780).

Ed è proprio in adesione a tale ultima prospettazione che, nel caso di specie, a differenza di quanto deciso dal Giudice di primo grado, va riconosciuta la sicura integrazione del reato di Vilipendio ex art. 82 c.p.m.p.: la modalità espressiva assiomatica con la quale lo scritto è stato compilato, l'assenza di dubbio o di ponderazione critica sull'argomento, l'irriverente parallelismo, a mò di riscrittura, del post incriminato con il testo dell'art. 1 della Carta Fondamentale, riducono tale commento proprio ad una grossolana e superficiale offesa alle Istituzioni, non essendo in alcun modo esplicitata, neanche in modo indiretto o generico, alcuna argomentazione a sostegno delle proprie affermazioni, costruite con insindacabile tono normativo. Né può negarsi la valenza oggettivamente ingiuriosa delle espressioni utilizzate, essendo i concetti di "*dittatura*", "*discriminazione*", "*tortura*" e "*riduzione in schiavitù*" sicuramente antitetiche al modello di Stato democratico quale il nostro; non meno lesivo del prestigio e onore della Nazione italiana appare poi, da parte del soggetto agente, la prospettata decisiva influenza sulle decisioni governative da parte di non meglio definite "*oligarchie finanziarie anglofone, che hanno come obiettivo primario il loro arricchimento e l'eliminazione di ogni forma di dissenso (sic)!*" commento che, privo di qualsivoglia riferimento a dati o notizie concrete, appare una denigratoria caricatura del basilare concetto di autonomia e sovranità della Repubblica Italiana, "*appartenente al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*".

Di conseguenza, appare pertinente il rilievo, formulato da parte appellante, in merito ad una non piena corrispondenza e preciso adattamento delle massime giurisprudenziali enucleate dalla Cassazione in tema di diffamazione - relativamente alla questione concernente l'operatività dell'esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. - alla fattispecie di Vilipendio ex art. 82 c.p.m.p., stante l'indisponibilità assoluta — a differenza che per le fattispecie lesive dell'onore o della reputazione di singoli individui - dei beni tutelati dalla norma qui in esame.

La fattispecie criminosa di Vilipendio alla Nazione appare ugualmente integrata sotto il profilo dell'elemento soggettivo, risultando, proprio dall'analisi complessiva del materiale probatorio esaminato, la certa consapevolezza e volontà da parte dell'imputato di porre in essere la condotta contestata."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE**
Sottocategoria: DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE O RISERVATE
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 13 aprile 2023 (dep. 24 maggio 2023), n. 25, Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo

Massima:
Il bene protetto dall'art. 127 c.p.m.p. non è circoscritto ai soli interessi militari, come ipoteticamente ricavabile dalla mera collocazione della fattispecie incriminatrice nel Codice (che ricomprenderebbe la stessa nelle "sole rivelazioni che attengono all'organizzazione del servizio prestato), bensì riguarda anche tutte le possibili informazioni originate dal servizio stesso, con la conseguenza che l'ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi rientranti nella previsione generale dell'art. 326 c.p.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Appare, dunque, ulteriormente assodato che, in epoca successiva al (*omissis*) — data in cui la pattuglia del (*omissis*) visiona il filmato e identifica il (*omissis*) nel soggetto ripreso dalle videocamere di sorveglianza del B&B — e anteriore o contestuale al (*omissis*) seguente — data in cui (*omissis*) riferisce sia al (*omissis*) che al (*omissis*) di essere a conoscenza dell'esistenza di questo video e, dunque, di essere probabilmente coinvolto in un'indagine penale - viene rivelata ad un soggetto terzo, il quale non aveva alcun diritto, al momento, ad apprenderla, una notizia che doveva evidentemente rimanere segreta.

Circa la qualifica di segretezza della notizia in esame, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., "Gli atti di indagine compiuti ...dalla polizia giudiziaria...sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza", né rileva chiarire in questa sede se il (*omissis*) rivestisse all'epoca dei fatti la qualifica di soggetto indagato ovvero di persona informata sui fatti; l'unico dato di interesse nel presente procedimento è la circostanza per cui un soggetto privo del diritto di essere messo a parte di tale notizia, l'abbia invece illecitamente appresa.

Premettendo che l'interpretazione dell'art. 127 c.p.m.p. mutua inevitabilmente l'elaborazione giurisprudenziale svolta in relazione al parallelo reato comune di cui all'art. 326 c.p., va rilevato che la Corte di Cassazione si è più volte espressa a chiarimento proprio di tale ultimo aspetto della fattispecie, ossia la qualificazione del soggetto destinatario della notizia illecitamente rivelata: in un caso in cui un Ufficiale di P.G. aveva consegnato un'informativa di reato ad un esponente politico, il quale l'aveva poi inoltrata ad un quotidiano determinando l'integrale pubblicazione del documento stesso (Cass. pen. n. 39337/2015), i giudici di legittimità hanno ribadito che "integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico"; ed ancora (Cass. pen. Sez. V n. 24583/2011) "Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura e la formula all'uopo previste dall'art. 110 bis disp att. c.p.p., la notizia sull'assenza di iscrizioni nel registro degli indagati a carico di una determinata persona". Ed infine, ad ampliare maggiormente l'area di individuazione di tale elemento della fattispecie, la Suprema Corte (n. 19216/2017) ha chiarito che "l'art. 326 c.p., nel prevedere come reato la rivelazione di notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete, si riferisce non soltanto alle notizie destinate a rimanere segrete in ogni tempo e in ogni luogo, ma anche a quelle relativamente alle quali il destinatario della rivelazione non sia titolare del diritto di accesso o non lo abbia azionato con le dovute modalità, ai sensi della legge n. 241/1990; il che vale, in particolare, per i funzionari di cancelleria e segreteria e per i dattilografi giudiziari, i quali, ai sensi dell'art. 159 della legge n. 1196/1960, sono tenuti ad osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni

o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio".

Nel caso di specie è incontroverso che il (*omissis*), non solo non rivestiva alcuna qualifica o funzione che lo legittimasse a conoscere il contenuto di indagini svolte dalla P.G., ma tanto più, non poteva essere destinatario di un'informazione inerente a quelle specifiche indagini che, in qualche modo, lo vedevano coinvolto, pena il potenziale nocumento per l'esito accertativo di quel procedimento.

Come, infatti, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4694/2012) "Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta".”

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**
Sottocategoria: PECULATO MILITARE
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 14 giugno 2023 (dep. 9 agosto 2023), n. 37, Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo

Massima:
Le condotte del militare, volte ad appropriarsi del denaro contenuto in una "fuel card", ovvero del carburante acquistato con la stessa e versato in apposito recipiente, integra il reato di peculato militare ex art. 215 c.p.m.p. (a cui non si applica l'art. 131 bis c.p.) e non quello meno grave di appropriazione indebita ex art. 235 c.p.m.p.. Tale previsione trova applicazione anche se il militare non è investito di alcuna funzione amministrativa specifica relativa ai registri e/o alla gestione dei carbo-lubrificanti delle auto di servizio assegnate al suo Reparto, atteso che la titolarità di una pubblica funzione amministrativa si configura anche quando l'attività di rifornimento delle vetture di servizio (disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi di superiori gerarchie), è svolta per mezzo di poteri certificativi.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Questo tipo di organizzazione così consolidatasi all'interno del Reparto, pur non attribuendo all'imputato alcuna titolarità, ufficiale, di funzioni amministrative inerenti alla custodia e gestione delle fuel card, né tantomeno dei relativi registri, non lo ha reso però, relativamente ai tre episodi qui considerati, un mero esecutore materiale di altrui direttive, rivestendo egli, al contrario, un ruolo e ponendo in essere, in occasione dei tre rifornimenti di carburante qui considerati, delle azioni definibili come esercizio di funzioni amministrative, con conseguente integrazione della qualifica soggettiva postulata dal reato proprio di cui all'art. 215 c.p.m.p. In mancanza di una nozione rinveniente dal c.p.m.p. delle C.d. "funzioni amministrative o di comando" occorre, infatti, far riferimento alle definizioni di "pubblica funzione amministrativa" e "pubblico servizio" di cui agli artt. 357 c.p. ("sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi") e 358, II comma, c.p. ("per pubblico servizio deve intendersi un 'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale").

Giurisprudenza consolidatasi già all'indomani della novella n. 86/1990 (Cass. n. 19117/92) — che, nel riformare le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di cui ai suddetti artt. 357 e 358 c.p., ha abbandonato la concezione C.d. organica tra il soggetto ed ente pubblico, al fine di individuare i soggetti titolari di pubbliche funzioni o esercenti pubblici servizi, per adottare una concezione funzionale basata, agli stessi fini, sul principio della mansione svolta — afferma che "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono quale che sia la loro posizione soggettiva — formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati "

Con recentissima decisione (sentenza n. 1957/2023), la Suprema Corte ha poi sottolineato l'esclusione in radice della configurabilità della posizione penalistica dell'incaricato di pubblico servizio in caso di assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità (nel caso trattato, gli indagati, dipendenti della concessionaria del servizio comunale di raccolta rifiuti, si erano appropriati in più occasioni, del gasolio prelevato dall'autocarro di servizio) laddove si tratti di svolgimento di compiti privo di qualsivoglia potere decisionale, ma si esaurisca nella mera esecuzione di compiti semplici.

Escluso, dunque, che, nella specie, si verta nell'ipotesi dello svolgimento di opera meramente materiale e, dunque, di mere mansioni d'ordine circostanza da escludere proprio sulla base della posizione del (*omissis*) quale emersa in particolare dalle deposizioni testimoniali le quali gli hanno tutte riconosciuto, al di là di formali investiture, una posizione cardine all'interno del (*omissis*), nell'organizzazione dell'attività di rifornimento delle vetture di servizio e delle connesse operazioni di pagamento, ruolo che seppure di fatto gli consentiva anche di decidere in autonomia i tempi e la quantità del prelievo carburante — va considerato che il (*omissis*), quantomeno in occasione dei rifornimenti del (*omissis*) alla (*omissis*), oltre ad effettuare direttamente tale servizio e ad utilizzare, per il relativo acquisto, la fuel card, al rientro in sede annotava — secondo un adempimento che incombeva ad ogni militare conduttore che avesse svolto il medesimo compito — sul prescritto documento di impiego mezzi, tutti i dati atti a consentire il successivo controllo contabile da parte delle competenti gerarchie, con allegazione del relativo titolo di acquisto, esercitando, dunque, poteri di certificazione caratterizzanti la pubblica funzione amministrativa.

Si ritiene, pertanto, di dover condividere l'argomentazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui il (*omissis*) era "titolare di una pubblica funzione amministrativa", posto che l'attività di rifornimento delle vetture di servizio, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi di superiori gerarchie, era caratterizzata, per come emerso in giudizio, "dal suo svolgersi per mezzo di poteri certificativi".

Sussistente, altresì, l'elemento soggettivo del reato considerato stante l'evidente conoscenza, da parte dell'imputato, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di peculato, sia in merito alle mansioni svolte ed alla conseguente qualifica amministrativa rivestita, sia in merito alla appartenenza alla Pubblica Amministrazione del gasolio acquistato con la fuel card ad essa intestata, e la piena volontà di porre in essere la suddescritta attività appropriativa.

La riconosciuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 215 c.p.m.p. ed il mancato accoglimento, sul punto, della richiesta derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 235 c.p.m.p., impedisce a questo giudice di poter valutare l'eventuale sussistenza della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., stante il disposto del II comma dell'art. 215 c.p.m.p. ("Non si applica l'art. 131 bis del codice penale"), come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 (attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) che ne ha disposto, con l'art. 76, comma 1, lett. b, l' introduzione.

Proprio in merito a tale argomento si innestano le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa appellante, come sopra riportate, concernenti rispettivamente l'asserita violazione degli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione ad opera degli artt. 1, comma 21, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134; 76, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/22; 215, comma 2, c.p.m.p.

La difesa ha, infatti, ipotizzato e richiesto l'applicazione al caso in esame dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., stante l'esiguità della somma di denaro o comunque del valore del bene dei quali l'imputato si sarebbe illecitamente appropriato, alla luce dell'intervenuta modifica del I comma dell'art. 131 bis suddetto ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c) 1) del d.lgs. n. 150/22, che ha riservato, alle condizioni normativamente previste, l'applicabilità di tale istituto ai "reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni", - tra i quali rientrerebbe il peculato ex art. 215 c.p.m.p. — laddove il testo originario dell'art. 131 bis, nel fare riferimento, quale limite edittale di ammissibilità, ai "reati puniti con una pena detentiva massima non superiore ai 5 anni" non consentiva in passato neanche di poter astrattamente valutare la concedibilità dell'istituto della speciale tenuità alla fattispecie criminosa de quo, punita nel massimo con la pena della reclusione fino a dieci anni.

Le modifiche introdotte nel primo comma dell'art. 131 bis in riferimento all'indicazione della pena edittale per circoscrivere i reati ai quali tale istituto è applicabile, ha fatto sì che nel novero delle fattispecie così individuate potessero essere ricomprese anche figure di reato di una certa gravità ed allarme sociale, escluse in base alla formulazione originaria della norma; ulteriore estensione all'ambito applicativo dell'istituto è poi derivata dall'ulteriore modifica intervenuta sul primo comma

dell'art. 131 bis c.p. attraverso l'introduzione della condotta susseguente al reato tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, ossia quelli previsti dall'art. 133, I comma, c.p..

L'ampliamento così astrattamente realizzatosi è stato, tuttavia, temperato dalla riforma stessa attraverso previsione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già contemplate nel II comma dell'art. 131 bis c.p., in cui l'offesa non può evidentemente mai ritenersi di particolare tenuità, contenimento attuato sia mediante riferimento generico a determinate modalità della condotta — quali i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive - sia attraverso il richiamo di alcune specifiche figure di reato.

Il terzo comma della norma in questione, così inserito dal d.lgs. n. 150/22, elenca, infatti, una serie di reati — tra i quali anche il Peculato, consumato o tentato, di cui all'art 214, I comma, c.p. - per i quali si ritiene escluso in radice che l'offesa possa ritenersi di particolare tenuità.

Per quanto riguarda la materia che ci occupa, invece, il d.lgs. n. 150/22 ha, con l'art. 76, comma 1, lett. b), introdotto un secondo comma all'art. 215 c.p.m.p., con l'espressa esclusione suindicata."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE**
Sottocategoria: ABBANDONO DI POSTO E VIOLATA CONSEGNA
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 12 luglio 2023 (dep. 6 settembre 2023), n. 43, Pres. Tornatore – Rel. Tornatore

Massima:
La condotta di omettere di effettuare la prescritta vigilanza e di mantenere costantemente un comportamento reattivo, reclinando gli schienali, predisponendosi per il riposo, addormentandosi e perdendo il controllo delle armi in dotazione, integra il reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p., anche in assenza di direttive che attestino le specifiche modalità di svolgimento del servizio, atteso che il prerequisito oggettivo del servizio di vigilanza è quello di esser desti.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Di fronte a tale quadro probatorio riguardante la materialità della condotta tenuta dai due prevenuti nelle circostanze di cui in imputazione, risulta veramente insostenibile la tesi di un possibile addormentamento momentaneo, casuale e del tutto involontario, sostenuta dalla difesa degli imputati e sostanzialmente fatta propria dal giudice di prime cure. La descrizione fornita dal (*omissis*) non lascia alcun dubbio circa totale volontarietà della condotta posta in essere dai due imputati, con rappresentazione e coscienza dei fatti che, ad avviso di questa Corte, travalica anche la forma eventuale del dolo, perché tutto lascia intendere e depone per il fatto che i due prevenuti si siano volontariamente posti nella condizione di prendere sonno.

Ad avviso di questa Corte vi è, infatti, tutta una serie di elementi che induce ad escludere, con ragionevole e tranquillante certezza, la mera accidentalità di quanto verificatosi o anche, più semplicemente, che la condotta prevenuti possa essere stato frutto di mera negligenza.
Innanzitutto, come già si è avuto modo di evidenziare, gli stessi hanno fatto in modo di rendersi di fatto invisibili nella posizione assunta, mantenendo disattivato il lampeggiante della vettura di servizio e spenti i fari, condotta che, se già di per sé, per quanto si è avuto modo di osservare in precedenza, è da considerarsi violativa delle disposizioni impartite ai militari per lo svolgimento del servizio di vigilanza — e come tale già idonea ad integrare la fattispecie criminosa in contestazione — si manifesta come ulteriormente sintomatica della volontà dei due militari di non espletare, di fatto, servizio di vigilanza loro assegnato, almeno per un periodo di tempo indeterminato e di abbandonarsi al sonno in modo da non essere notati eventuali soggetti che si trovassero a transitare nella zona.

Allo stesso modo, il fatto di aver reclinato contemporaneamente i due della macchina di rispettiva pertinenza in una posizione di quasi totale orizzontalità impedisce di ipotizzare che gli stessi siano stati vittima inatteso e invincibile colpo di sonno e non consente neanche di ipotizzare, eventualmente come mera circostanza attenuante il disvalore del fatto ma in ogni caso non certamente escludente la rilevanza penale della condotta, che uno dei due possa aver avvertito una particolare stanchezza al punto da concedersi un momentaneo riposo, il che avrebbe dovuto, semmai, comportare, da parte dell'altro militare, un surplus di attenzione e vigilanza, a copertura della momentanea défaillance del collega di servizio.

Il quadro probatorio complessivamente emerso induce, piuttosto, a ritenere che i due militari in questione abbiano deliberatamente deciso di disattendere le istruzioni e i compiti loro affidati per lo svolgimento del servizio, sfruttando le modalità e le circostanze spazio temporali che caratterizzavano lo stesso (da svolgersi in un luogo isolato e in tempo di notte) per concedersi un periodo di riposo, di durata, come detto, indeterminata e indeterminabile essendo stato affidato al risveglio naturale. Nella deliberazione di tale condotta deve certamente aver giocato un ruolo rilevante la consapevolezza, da parte degli stessi, per quanto espressamente ammesso in particolare dallo stesso (*omissis*), che solitamente le ispezioni non venivano effettuate e, comunque, non venivano svolte con la minuziosità e capillarità che ha contraddistinto, di contro, l'operato del (*omissis*) la notte dei fatti.

Se questa è da ritenersi la corretta e fedele ricostruzione materiale degli eventi, pochi dubbi possono residuare in ordine alla integrazione, mediante tale condotta, della fattispecie criminosa in contestazione.

L'addormentamento — per di più, per quel che si è detto, volontario — costituisce e rappresenta, infatti, la vera e propria negazione dello svolgimento del servizio di vigilanza al quale i due militari erano stati, nella specie, comandati, integrando, piuttosto, la condotta antiteticamente opposta a quella loro richiesta nell'espletamento del servizio, quest'ultima perfettamente e univocamente sintetizzata nella stessa denominazione della tipologia di servizio, di "vigilanza" e "controllo", appunto. L'essere vigile, che secondo l'accezione comune (vedi vocabolario Treccani) e l'etimologia latina del termine (dal latino vigere), comporta la necessità di seguire quanto avviene o quanto può avvenire con attenzione particolarmente desta e pronta, risulta del tutto e insanabilmente in contrasto con lo stato e la condizione di addormentamento che, evidentemente, non consente in alcun modo al soggetto di osservare e verificare quanto avviene alla sua presenza o nel suo raggio di azione e, ancor meno, di poter prontamente attivarsi e intervenire per scongiurare gli accadimenti alla cui prevenzione e repressione è deputato il servizio specifico. Che i due imputati, per quanto rilevato personalmente dall'ufficiale ispettore (*omissis*), non fossero in alcun modo vigili, desti e pronti, lo rivela, in modo inequivocabile, la sequenza di comportamenti che il (*omissis*) ha avuto modo di porre in essere nella circostanza, senza minimamente destare alcuna reazione da parte dei due militari e, prima ancora, senza causare nemmeno il loro risveglio fino al rumore provocato dalla scivolamento della fondina contenente la pistola di ordinanza sulla parte metallica del predellino della vettura di servizio. I due militari non si sono, infatti, avveduti né dell'avvicinamento, a motore acceso e con i fari puntati sulla loro macchina, della vettura a bordo della quale si trovava il (*omissis*), né dell'apertura della loro portiera, lato guida, da parte dell'ufficiale, in tal modo evidenziando una condizione del tutto opposta a quella di particolare prontezza e reattività loro richiesta. Tale stato di obnubilamento ha caratterizzato, per quanto riferito dall'ufficiale, anche i primi attimi successivi all'inatteso e repentino risveglio degli imputati, che si sono mostrati ancora annebbiati dal sonno e poco presenti a sé stessi. Tale condizione è da considerarsi chiaramente violativa della consegna affidata ai due imputati per lo svolgimento del servizio di vigilanza e anzi paradigmaticamente e scolasticamente rappresentativa del reato di violata consegna loro ascritto, costituendo l'*in se* della negazione del servizio in corso di svolgimento, totalmente annullato dall'addormentamento contemporaneo e per un tempo indeterminato dei due militari comandati di servizio.

Nessun dubbio può, per altro aspetto sussistere — in punto di valutazione dell'elemento psicologico del dolo — sulla volontarietà della condotta posta in essere dai due prevenuti (per quanto già si è ampiamente avuto modo di osservare riguardo alle modalità attuate per la predisposizione al sonno) e sulla cosciente e piena rappresentazione della violazione, mediante la condotta posta in essere, delle consegne loro affidate, oggetto di specifico indottrinamento, per quanto riferito sia dal (*omissis*) che dal (*omissis*) e che erano ben note a militari di comprovata esperienza e che avevano già svolto, in precedenza, servizi analoghi.

Per un verso, infatti, le dichiarazioni rese dal (*omissis*) consentono di superare ogni dubbio riguardo alla consapevolezza, da parte dei due imputati, dell'assetto da tenersi e delle concrete modalità di svolgimento, con disposizioni loro impartite, secondo la catena di comando, attraverso circolari del comando provinciale, fatte proprie dai rispettivi comandi di compagnia e, infine, dagli specifici comandi di Stazione di appartenenza. Basti citare, a titolo esemplificativo, il particolare del lampeggiante della vettura da tenere costantemente acceso durante il servizio di vigilanza, la cui vigente necessità è dimostrata dal fatto che tutte le altre pattuglie ispezionate dal (*omissis*) la notte dei fatti furono trovate in tale assetto e che anche la pattuglia composta dai due prevenuti, al secondo controllo ispettivo effettuato dallo stesso ufficiale intorno alle ore (*omissis*), venne rilevata con il lampeggiante acceso.

Ma nessun dubbio può neanche astrattamente sorgere rispetto alla consapevolezza del divieto di addormentamento nel corso di espletamento del servizio di vigilanza e — più in generale, di qualsiasi servizio di istituto affidato ai militari di una Forza Armata non potendosi certamente pretendere — ed eventualmente, in mancanza, addurre come scusa circostanza che tale prescrizione

fosse espressamente inserita nell'ordine di servizio o, comunque, esplicitata all'atto di indottrinamento dei militari chiamati a svolgere il servizio: il non dormire rappresenta la condizione prima, essenziale e irrinunciabile dello svolgimento di un servizio di istituto, al pari di altre quali ad esempio il non assumere sostanze alcooliche o stupefacenti, etc.

Sulla base di tali premesse, questa Corte non può che dissentire dalle argomentazioni poste dai giudici di prime cure a fondamento della assoluzione dei due imputati, dovendo conseguentemente riformare la sentenza dagli stessi emessa, ravvisando, di contro, la sussistenza e l'integrazione di tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie criminosa in esame, con conseguente affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Certamente nessuna valenza scriminante o anche solo attenuante il disvalore del fatto può essere riconosciuta alla circostanza che, fortunatamente ma per mera casualità, non si siano verificati eventi più gravi e, in particolare, quei fatti criminosi che il servizio di vigilanza approntato era destinato a prevenire e scongiurare o anche una aggressione agli stessi militari di pattuglia addormentatisi. E' stata solo una fortunata evenienza che ad aprire la portiera della vettura di servizio e a cogliere nel sonno i due prevenuti sia stato l'ufficiale ispettore e non qualche altro soggetto animato da malevole intenzioni.

La loro condotta, peraltro, non lascia spazio di valutazione favorevole neanche in ordine alla ricorrenza della causa di esclusione della punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**
Sottocategoria: TRUFFA MILITARE
Estremi: Corte App. mil., sez. I, 12 ottobre 2023 (dep. 24 ottobre 2023), n. 59, Pres. Rossi – Rel. Rossi

Massima:
La creazione in via telematica di falsi modelli su fittizi servizi svolti in orario straordinario in realtà non effettuati (quale presupposto per l'indebita percezione di indennità per lavoro straordinario e corresponsione di buoni pasto), non è una condotta propria della fattispecie criminosa ex art. 220 c.p.m.p., relativa al falso in fogli di licenza, di via e simili (che punisce esclusivamente condotte produttive di falsità materiali). La predetta condotta realizzata per via telematica integra, invece, gli estremi del reato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative di cui all'art. 480 c.p. (di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Al riguardo si evidenzia che la Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 23843 del 5.03.2021, depositata il 17.06.2021), occupandosi di contestazioni similari a quelle elevate nei confronti dell'odierno imputato - e ribadendo quanto affermato nella sentenza n. 47926 resa dalla Sezione feriale in data 24 agosto 2017 - ha chiarito che "l'art. 220 cod. pen. militare pace, incriminando esclusivamente le condotte di falsificazione materiale, non comprende la diversa fattispecie del falso ideologico e che, pertanto, le condotte di quest'ultimo tipo possono essere sanzionate se sussumibili nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme del codice penale ordinario, con l'ulteriore precisazione che laddove la condotta consista nella volontaria esposizione ed attestazione nei fogli di viaggio ed atti assimilabili di dati non veridici, rientranti nella diretta percezione e nella sfera di competenza dell'agente, essa va qualificata ai dell'art. 480 cod. pen., in ragione del tipo di atto ideologicamente falsificato, avente la unzione ed il valore giuridico proprio della certificazione redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, in funzione della successiva emissione degli atti pubblici relativi alla liquidazione di un determinato trattamento economico. Ad essere falsificato è, quindi, un atto che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinato anch'esso alla prova, al pari egli atti pubblici di cui all'art. 479 cod. pena, contiene l'attestazione difatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale per scienza privata e non sono stati acquisiti nell'ambito delle specifiche unzioni esercitate e che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente. La cognizione, spettante al giudice ordinario, su tale fattispecie non comporta l'attrazione della giurisdizione anche sul diverso reato militare di truffa pluriaggravata continuata, che resta l'ipotesi criminosa di maggiore gravità ed impedisce l'operatività nel caso delle regole dettate dall'art. 13 cod. proc. pen.".

Sic stantibus rebus, gli atti relativi al capo b) dell'imputazione vanno trasmessi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e, specificamente, al signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di (*omissis*). Quanto al capo a), il Collegio rileva che lo stesso non risulta impugnato o, meglio, risulta impugnato unicamente per chiedere la trasmissione degli atti a esso relativi all'A.G.O. qualora fossero stati riconosciuti i fatti di cui al capo b) come quelli previsti e puniti dall'art. 479 cod. pen..

Nel caso de quo, essendo stato riconosciuto solo il difetto di giurisdizione in ordine al capo b) e non l'attrazione del reato di truffa militare, la decisione del giudice di primo grado in relazione al capo a) deve essere confermata."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO LA FEDELTÀ**
Sottocategoria: COLLUSIONE CON ESTRANEI PER FRODARE LA FINANZA
Estremi: Corte App. mil., sez. I, 19 ottobre 2023 (dep. 23 novembre 2023), n. 64, Pres. Mazzi – Rel. Baiada

Massima:
La firma di una dichiarazione di prestazione volontaria non costituisce esimente del reato di collusione con estranei per frodare la finanza. Se tale reato di pericolo, superando l'accordo tra le parti, si realizza attraverso continuate prestazioni di lavoro "in nero" in favore del soggetto che dovrebbe essere controllato, la gravità della condotta esclude, al di là della consistenza del danno per l'Amministrazione, l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Su questo aspetto, la particolarità della vicenda concernente il (*omissis*) consiste nella presenza - evidentemente frutto di una fragile cautela - di un documento che asserisce la gratuità delle prestazioni lavorative; tale gratuità, peraltro, alla luce di tutti gli altri elementi raccolti, si rivela mendace, come già osservato dal Tribunale.

Si segnala, nella sentenza di Cassazione appena citata, anche questa osservazione: «Merita piena condivisione anche l'interpretazione della fattispecie sotto il profilo giuridico: i giudici di appello hanno rilevato come il reato così accertato costituisca un illecito di pericolo, che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra le parti coinvolte, avente a oggetto la frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, essendo soltanto richiesta l'indicazione o l'adozione di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, in grado di ledere l'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, tanto da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta, quanto da quelle finalizzate a impedirne l'accertamento».

Nel caso dell'imputato (*omissis*), peraltro, la vicenda non si è fermata all'accordo ma ha raggiunto il risultato.

La richiesta dell'appellante diretta all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p., basata sull'osservazione che, tenendo conto di un compenso complessivo di euro 7.320, l'imposta evasa ammonterebbe a non più di euro 2.000, non può essere accolta. La gravità di questa vicenda non è espressa solo dalla consistenza del danno, ma soprattutto dal fatto che l'imputato, per ottenere un guadagno, è entrato a far parte di un ambiente al quale gli appartenenti alla Guardia di finanza devono restare estranei, anche perché è compreso nella loro attività, invece, il compito di esserne piuttosto i controllori.

Nel caso specifico del (*omissis*), la vicenda assume connotazioni negative ulteriori, accennate dal teste (*omissis*): «Era una discoteca famosa in città. Cioè famigerata, nel senso che se ne sentiva parlare. Cliccare, cercare su Google (*omissis*)». È emblematica anche la conversazione fra l'imputato e Setti che contiene una richiesta di aumento del compenso, con ironia sull'ipotesi di avere denaro da Setti per non arrestarlo e con la risposta, di (*omissis*), che questi ha le prove del lavoro di (*omissis*) in nero, protratto per anni. Per quanto sul registro dello scherzo, i due si dicono in modo obliquo che sono uniti da un vincolo di reciproca ricattabilità. Si tratta di una caratteristica eloquente della vicenda, che esprime un disvalore incompatibile con l'applicazione dell'art. 131 bis c.p."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE**
Sottocategoria: SABOTAGGIO MILITARE
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 11 gennaio 2024), n. 72, Pres. Tornatore – Rel. Tornatore

Massima:
Nel giudizio sul reato di sabotaggio ex art. 167, co. 1 del c.p.m.p., l'attenuazione della pena prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p. non è applicabile quando il fatto non risulta di lieve entità per la particolare tenuità del danno, ma alla valutazione del disvalore della condotta concorre anche la valutazione dell'effettiva intensità del dolo.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2011, n. 30862; conf., Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n. 22257). Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie, ad avviso di questa Corte la ricostruzione operata dai primi giudici consente di fugare, superandolo, ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Di contro, deve evidenziarsi come le tesi alternative prospettate dalla difesa, anche in questa sede di appello, rimangano esclusivamente delle mere ipotesi astrattamente compatibili con il fenomenicamente possibile, ma certamente non assumano il carattere di concrete ricostruzioni antagoniste rispetto all'ipotesi accusatoria, connotate da pari ragionevolezza e verosimiglianza e supportate da idonei elementi probatori. Gli elementi indiziari offerti dall'istruttoria dibattimentale valgono a fornire prova non solo della materialità della condotta nei tempi, nei modi e nei termini che sono stati descritti nel capo di imputazione e dei quali il primo giudice ha dato diffusamente e motivatamente conto; ma anche dell'elemento psicologico del dolo che ha ispirato tale azione criminosa, evidenziato dallo stesso movente di determinare, sicuramente, un differimento temporale della partenza in missione della nave (*omissis*) ed avvalorato dalla sproporzione della stessa condotta rispetto al risultato che ci si prefiggeva, sintomatica della volontà di avere certezza riguardo al raggiungimento dello scopo.

Come correttamente evidenziato dai primi giudici, l'essersi premunito degli strumenti necessari alla realizzazione della condotta (bulloneria e altri pezzi da inserire nel riduttore, nonché l'arnese per tranciare la piombatura ed una chiave adatta allo svitamento dei bulloni e alla richiusura dello sportellino, attrezzi peraltro tutti disponibili nella sala macchine, come dichiarato dai testi) sono tutti elementi atti a dimostrare una quantomeno mm1ma preordinazione dell'azione criminale, confermando l'intenzione effettiva di porre in essere tale tipo di condotta ed escludendo che la stessa sia stata frutto di un atteggiamento psicologico meramente colposo. Parimenti, deve riconoscersi all'imputato la consapevolezza della sicura idoneità della sua azione a compromettere temporaneamente l'efficienza della nave e a determinare, quanto meno, un ritardo nella partenza per la missione.

Si tratta, infatti, di un motorista appartenente alla componente tecnica dell'equipaggio che, per quanto non a conoscenza specifica e dettagliata della complessità degli ingranaggi interni del riduttore, sicuramente - peraltro per sua stessa ammissione - ben sapeva trattarsi di un pezzo fondamentale per il funzionamento del motore, tanto da richiederne anche una costante attività di cura e manutenzione. Anche tale più contenuta intensità volitiva risulta, comunque, pienamente compatibile con la integrazione della fattispecie incriminatrice di sabotaggio in contestazione, ideata e positivizzata dal legislatore anche mediante la previsione del rendere "temporaneamente" inservibile, "in tutto o in parte" una nave militare. Parimenti provate sono le circostanze aggravanti

dell'essere, il prevenuto, militare rivestito di un grado e dell'aver commesso il fatto a bordo di una nave militare mentre si trovava impegnato nello svolgimento di un servizio specifico.

Per quanto concerne le circostanze attenuanti, questa Corte ritiene che sia inapplicabile al caso di specie l'attenuazione di pena prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p., anche a seguito del recente intervento della Consulta che, con la sentenza n. 244/2022, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di una diminuzione della pena edittale quando il fatto risulti di lieve entità per la particolare tenuità del danno.

Nel caso di specie, infatti, le conseguenze dell'azione criminosa posta in essere dal prevenuto, per quanto come già detto verosimilmente andate ben oltre le reali intenzioni dello stesso, si sono rivelate di particolare gravità non solo dal punto di vista della funzionalità del servizio militare, impedendo, di fatto, che Nave (omissis) salpasse per la missione in sostituzione dell'altra nave (omissis), ma anche dal punto di vista economico, essendosi reso necessario, per ristabilire la piena e corretta funzionalità del riduttore e, con esso, del motore, un intervento riparatore il cui costo ha complessivamente superato i 30.000,00 euro.

Questa Corte ravvisa, infine, un margine che consente non solo di applicare e concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche (come già divisato dai pnm1 giudici), ma anche - in un'ottica di equilibrato adeguamento e di maggiore aderenza della risposta sanzionatoria al concreto disvalore della condotta, a determinare il quale concorre anche l'effettiva intensità del dolo - di applicarle in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, valorizzando a tal fine, non solo il complessivamente positivo vissuto militare del prevenuto, ma anche la circostanza che, con ogni probabilità, l'obiettivo del suo agire fu molto più modesto e contenuto, limitato alla avvertita "esigenza" di determinare un breve differimento della partenza in missione, piuttosto che di produrre gli effetti e cagionare l'entità del danno venutisi poi in concreto a determinare.

Ciò consente di accogliere l'ultimo dei motivi di appello del difensore, concernente l'errato giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti e di attenuare l'entità della pena finale a seguito della riduzione, nella misura di un terzo per effetto di tale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, della pena base individuata, secondo il minimo edittale previsto dal legislatore per la fattispecie incriminatrice in esame, nella misura di anni 8 (otto), ridotti, quindi, ad anni 5 (cinque) e mesi 10 (dieci) di reclusione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.

Devono confermarsi, in relazione alla fattispecie criminosa in ordine alla quale viene pronunciata la condanna e alla entità della pena principale comminata, anche le pene accessorie della degradazione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sempre l'entità della pena irrogata risulta oggettivamente ostativa alla concessione di qualunque beneficio di legge."

P.Q.M

visti ed applicati gli artt. 597, 598, 605, 627 c.p.p.; 261 c.p.m.p., in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previo giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti,

RIDUCE

la pena inflitta a (*omissis*) ad anni 5 (cinque) e mesi 10 (dieci) di reclusione.

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE**
Sottocategoria: DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI COSE MOBILI MILITARI
Estremi: Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 19 dicembre 2023), n. 73, Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo

Massima:
Distruggere, mediante irreversibile dispersione, dotazioni di vestiario deteriorate in un momento successivo allo sbarco, sussume il fatto nella fattispecie di cui all'art. 169, I co. c.p.m.p.. La condotta post delictum non è di per sé utile a rendere di particolare tenuità l'offesa arrecata; tuttavia tale condotta va valutata favorevolmente se ritenuta trasparente e collaborativa.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"Del reato in questione sussiste, oltre al dato materiale, anche l'elemento soggettivo, essendo l'imputato, sottufficiale consegnatario dei giacconi in questione, oltretutto militare con risalente anzianità di servizio ed esperienza gestoria maturata nell'espletamento dell'incarico anche presso altri reparti - come messo in luce nel verbale di inchiesta amministrativa - pienamente consapevole dell'appartenenza di tali beni, nonostante l'evidente danneggiamento da essi subito, alla Amministrazione Militare, unica titolare a poter disporre in merito alla conseguente loro destinazione. Né rileva, ad escludere la sussistenza del dolo del reato, il dichiarato fine perseguito dal (*omissis*), ossia quello di *"evitare di incorrere in richiami per l'accaduto"* trattandosi di un mero motivo, per di più rafforzativo della convinzione in merito alla sussistenza della coscienza e volontà di distruggere oggetti appartenenti alla Amministrazione Militare, dimostrando che l'imputato fosse ben cosciente che, comunque determinatosi questo danno a bordo della nave, la corretta procedura amministrativa doveva essere applicata proprio in virtù del non venire meno di tale appartenenza.

Tanto considerato, non può essere accolto l'appello proposto dalla difesa, stante l'integrale e certa sussistenza del reato di cui all'art. 169, I comma, c.p.m.p., nei termini descritti in imputazione. Si ritiene, ad ogni modo, di poter confermare la valutazione del Tribunale Militare in relazione alla applicabilità dell'istituto della speciale tenuità ex art. 131 bis c.p., e dunque concludere per una sentenza di assoluzione per esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, seppure alla luce di criteri parzialmente diversi da quelli messi in evidenza nella sentenza impugnata, sussistendone, a giudizio di questa Corte, tutte le condizioni ed i presupposti.

Quanto a questi ultimi, la fattispecie nella quale la vicenda è stata correttamente sussunta dal Collegio di primo grado rientra, *quoad poenam,* nella categoria dei reati ai quali l'art. 131 bis· c.p. è astrattamente applicabile; non appare inoltre emergere alcuna delle condizioni ostative dettate dai commi II, III e IV della norma stessa; quanto alle modalità della condotta, avuto riguardo alla natura dei beni, corpo di reato, appare di rilievo ai fini qui considerati l'oggettiva diminuzione di valore che gli indumenti in questione avevano subito a causa del riversamento su di essi di una certa quantità di gasolio; quanto ai tempi e luoghi di commissione del fatto, va poi considerato che l'imputato non aveva fatto mistero con i colleghi di bordo della situazione che si era verificata in cambusa e della sua determinazione di gettare i giacconi da lui ritenuti non più utilizzabili; ed ancora, quanto all'entità del danno o del pericolo, pur essendo stata accertata l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di fuori uso, non potendo un bene appartenente alla Pubblica Amministrazione essere eliminato senza una previa verifica tecnica in ordine alla inevitabilità della sua dismissione - ove si consideri inoltre che, nel caso di specie, non essendo stati ancora assegnati ad alcun militare, i giacconi erano, presumibilmente, di nuova fattura - gli indumenti avevano subito un indubbio deprezzamento, non potendosi pertanto far riferimento, al fine di determinare l'entità del danno, al valore di inventario riportato in imputazione.

Va poi considerata, quale ulteriore elemento favorevole ai fini *de quo,* la condotta antecedente al reato, priva di rilievi penali o disciplinari, sottolineando la stessa Relazione amministrativa di inchiesta *"l'anzianità di servizio e l'esperienza gestoria maturata"* dall'imputato anche presso altri reparti; in riferimento a tale profilo, pare opportuno richiamare il disposto dell'art. 1, comma 1, lett.

c) n. 2 d.lgs. n. 150/22 (c.d. legge Cartabia) che, nel modificare l'art. 131 bis c.p. - avendone ampliato l'ambito di applicazione in relazione alla pena edittale prevista per i reati in esso ricompresi ed avendo espressamente escluso determinate fattispecie criminose - ha attribuito rilevanza, ai fini della sua concedibilità, mediante l'inserimento di un inciso, alla condotta susseguente al reato; la applicabilità della novella anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore -ossia il 30 dicembre 2022 - è stata poi pienamente affermata in recenti pronunce della Corte di Cassazione (da ultimo, n. 18029/23), in espressa applicazione dell'art. 2, comma 4 c.p., trattandosi di modifica favorevole al reo, con la considerazione, tuttavia, (sul punto, anche sent n. 28031/23) che *''la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato… non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.'',* essendo il giudice tenuto a valutare, nell'ambito di un giudizio complessivo ed unitario, tutti gli elementi contemplati dall'art. 133 c.p., non potendo *"le condotte post delictum ... di per sé sole rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento della commissione del fatto".*

Orbene, nel caso di specie, in parziale divergenza dagli elementi presi in esame ai medesimi fini dal Collegio di primo grado - che ha positivamente considerato, ai fini in esame, la condotta dell'imputato, successiva al fatto di reato, tendente a far figurare la assegnazione fittizia ad alcuni militari, alcuni già congedati, dei predetti giubbotti - si ritiene di dover porre in risalto, nel caso di specie, il comportamento, più trasparente, dell'imputato che, in occasione del passaggio di consegne tra Capi Servizio Logistico, riferisce subito al (omissis) l'integrale svolgersi degli eventi, rammaricandosi anche di non aver adoperato maggiori cautele nella custodia di questi capi di vestiario - e dunque non sottraendosi ad un giudizio di responsabilità eventualmente disciplinare e/o contabile - ed anzi reiterando l'esposizione dell'accaduto anche in sede di esame dibattimentale.

Ne consegue il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata, con conseguente applicazione del disposto del I comma dell'art. 592 c.p.p., in tema di condanna alle spese del procedimento."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE**
Sottocategoria: DISOBBEDIENZA - INSUBORDINAZIONE
Estremi: Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 5 dicembre 2023), n. 75, Pres. Rossi – Rel. Baiada

Massima:
La condotta del militare dotato di grado di rifiutarsi e comunque di non obbedire reiteratamente all'ordine di indossare la mascherina all'interno della Caserma, integra il reato di disobbedienza plurima aggravata ex art. 173, co. 1 e 2, in quanto l'ordine deve essere eseguito a meno che non costituisca manifestamente reato. La condotta di pararsi improvvisamente a pochi centimetri dal volto del proprio Comandante con fare intimidatorio, integra il reato di insubordinazione con minaccia ex art. 189 c.p.m.p., attesa la bastevolezza della prospettazione di un pericolo di un male ingiusto (di cui è irrilevante l'indeterminatezza) deducibile dalla situazione contingente.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"È certo che (*omissis*), ricevuti prima l'ordine di mettersi la mascherina, poi quello di andare dai carabinieri insieme al superiore, non abbia ubbidito. È certo anche che, in stato di grande agitazione, si sia portato a una distanza fisica ridottissima dal superiore; questo elemento, isolatamente considerato, non sarebbe di per sé penalmente rilevante; nel caso concreto lo diventa perché accompagnato dal tono di voce elevato, dalla postura, dal fatto che (*omissis*) fosse di corporatura particolarmente robusta e soprattutto dalla contestuale rumorosa insistenza nella disubbidienza a due ordini, con quest'ultimo elemento accompagnato da una precedente ostinazione, tenace e nota a tutti i militari. Il contegno tenuto nei confronti di (omissis), benché privo di parole, veicola un contenuto che prospetta un male ingiusto, non esplicitato ma inequivocabilmente di segno fisico nei confronti della persona del superiore.

Tutto il comportamento dell'imputato è stato accompagnato da un dolo palese e intenso. Lo studio di ambito universitario prodotto dalla difesa e le considerazioni della difesa sull'asserita inutilità della mascherina non sono determinanti. In una situazione sanitaria emergenziale prima sono state dettate disposizioni generali, poi all'imputato è stato impartito un ordine, la cui esecuzione non costituiva reato ed era materialmente possibile. L'ordine, il primo impartito dal superiore, concerneva appunto la mascherina. Con riferimento alla sentenza del gup del Tribunale militare di Napoli 10 marzo 2023, dep. 13 marzo 2023 n. 20, che ha dichiarato il non luogo a procedere a carico di altro imputato, si osserva che nell'ambito di quel processo questa Corte, a seguito di appello del pubblico ministero, ha invece disposto il rinvio a giudizio con decreto 27 settembre 2023, dep. 2 ottobre 2023 n. 10. Il decreto di questa Corte ha ricapitolato sia le posizioni espresse dal giudice dell'udienza preliminare, in tema di Covid e di obbligo vaccinale, sia l'appello del pubblico ministero. Con specifico riferimento all'appello, la motivazione del decreto ne ha riassunto tra le argomentazioni, fra l'altro, quella vertente sul fatto che la decisione del gup si basasse su *«un'erronea applicazione della legge penale, fondandosi prevalentemente su "considerazioni metagiuridiche" e disattendendo le recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di obbligatorietà dei vaccini».* Sempre nel decreto, questa Corte ha dichiarato di condividere *«in particolare, l'asserzione per cui il bene giuridico protetto dalla norma che si assume violata è quello della "tutela del servizio, che la legge ha affidato anche al divieto di ingresso in pubblici edifici" nelle circostanze previste». Va* precisato che in quel processo l'imputato è stato accusato di forzata consegna, ma che le necessità del servizio sono a fondamento anche della fattispecie astratta del reato di disobbedienza, ascritto a (*omissis*).

Nel caso in esame, è sempre per lo svolgimento regolare del servizio che sono stati impartiti gli ordini, compreso quello di indossare la mascherina, sicché la consapevole e voluta inottemperanza costituisce reato. La Corte esclude che possa ritenersi la continuazione anche fra i reati già giudicati, e ciò non solo, come affermato in primo grado, perché l'occasione per la vicenda di quel giorno è stato lo scatto di fotografie in fureria; rileva anche il fatto che l'insubordinazione non può essere stata oggetto di un disegno criminoso precedente, con un unico scopo comune alle disobbedienze. Non si

ritiene di giungere a un trattamento sanzionatorio più mite. In particolare, va tenuta ferma l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti; inoltre sia la pena base che gli aumenti sono stati operati in modo congruo, tenendo conto dell'ostinazione e degli atteggiamenti muscolari assunti. La sentenza di primo grado deve dunque essere confermata, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio."

****

Area di interesse: diritto penale sostanziale
Voce: **REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE**
Sottocategoria: DISOBBEDIENZA
Estremi: Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 76, Pres. Rossi – Rel. Simoncelli

Massima:
Nel giudizio relativo alla sussistenza del reato di disobbedienza ex art. 173 c.p.m.p., concretizzatosi nel reiterato rifiuto di indossare la mascherina chirurgica in locali chiusi durante la pandemia di covid-19, non è in discussione l'eventuale utilità o meno del dispositivo di protezione individuale, né l'offensività della condotta verso il bene giuridico della salute pubblica, bensì l'esecuzione o meno dell'ordine legittimo emanato dal superiore.

Passaggi rilevanti della motivazione:
"In ogni caso, gli ordini disattesi dall'imputata si inserivano nell'ambito del legittimo rapporto di subordinazione gerarchica esistente tra i superiori e la (*omissis*), durante l'esecuzione del servizio ed in luogo militare. Si tratta, peraltro, di ordini sicuramente attinenti al servizio ed alla disciplina militare, poiché relativi alle modalità di svolgimento dello stesso in luoghi chiusi, per come previste e disciplinate dalla normativa adottata durante lo stato di pandemia e dalle conseguenti disposizioni interne formalizzate dal Comandante (omissis); ordini certamente non eccedenti i compiti di istituto, trattandosi di norma, quella dell'art. 173 c.p.m.p., posta a tutela del corretto funzionamento dell'apparato militare in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali.

La asserita illegittimità dell'ordine di indossare la mascherina non può porsi come oggetto del presente giudizio, sebbene il ricorrente abbia sostenuto da un punto di vista generale l'argomento della sostanziale inutilità/dannosità dell'adozione della stessa ai fini del contenimento del contagio, basandosi su articoli di giornale e su pubblicazioni prodotte a livello scientifico. Né può essere rilevante in questa sede una illegittimità motivata da una ragione di carattere contingente e personale riferita dalla imputata di senso di soffocamento e perdita di sangue dal naso, ma non risultante da alcun accertamento medico. Nessuna disposizione specifica era stata adottata in ordine a possibili esoneri dall'utilizzo della mascherina per l'imputata durante il servizio in luoghi chiusi.

La stessa, infatti, non aveva prodotto alcuna certificazione sanitaria che documentasse un qualche rischio per la sua salute derivante dall'uso del dispositivo di protezione citato. Preme osservare che non è in discussione in questo giudizio — e non potrebbe essere diversamente- l'eventuale utilità o meno dell'utilizzo della mascherina per ridurre le possibilità di diffusione del Coronavirus, e dunque l'eventuale offensività o meno della scelta di non indossarla rispetto al bene giuridico della salute pubblica, bensì il fatto che fosse stato emanato un ordine da un superiore, sulla base di disposizioni interne adottate dal Comandante (peraltro, completamente in linea alla normativa nazionale di riferimento vigente durante lo stato emergenziale della pandemia).

Bisogna tenere presente che l'insindacabilità e vincolatività dell'ordine del superiore, proprie del sistema gerarchico militare, trovano un limite unicamente quando l'esecuzione di tale comando possa costituire manifestamente reato. In tutti gli altri casi è irrilevante, sotto ogni profilo, il motivo per cui il militare abbia ritenuto giustificato il rifiuto di obbedire (V. Cass., Sez. I, n. 339 del 12 novembre 2011; Cass., Sez. I n. 47292/2019). Pertanto, integra il reato previsto dall'art. 173 c.p.m.p. la condotta del militare che, avendo compreso l'ordine impartito dal superiore, si rifiuta di rispettarlo, dimostrando consapevolezza anche delle conseguenze penali (Cass., Sez. I, n. 42049/2014). Le disposizioni contenute nell'art. 729 "Esecuzioni di ordini" del Testo Unico in materia di Ordinamento militare sono molto chiare e non danno adito a dubbi circa il comportamento che un militare deve tenere in caso di ordine impartito dal superiore. Secondo il contenuto precettivo della norma in parola appare incontrovertibile che, quando anche il militare valutasse l'ordine del superiore illegittimo perché non conforme alle disposizioni in vigore, deve esporre le sue ragioni, ma se il comando viene ribadito, il soggetto è comunque tenuto ad eseguirlo, salvo che si tratti di ordine manifestamente criminoso.

Nel caso di specie, pur volendo ammettere che la (*omissis*) fosse convinta della illegittimità degli ordini ricevuti in quanto in contrasto con una non meglio individuata normativa o situazione di salute individuale, avrebbe dovuto eseguirli, dal momento che i suddetti ordini di indossare la mascherina le furono ripetuti diverse volte, anche in più giornate, senza che gli stessi potessero minimamente definirsi manifestamente criminosi. Per quanto riguarda la censura relativa alla circostanza che l'imputata venne punita disciplinarmente in ordine ai fatti per cui è processo, mentre il Comandante (omissis) avesse affermato il contrario, la Corte osserva che la consegna di giorni due inflitta alla (*omissis*) ha riguardo ad altri avvenimenti, dello stesso tipo di quelli oggetto del presente giudizio, ma consumatisi successivamente — il 5 maggio 2021 —. Pertanto, la punizione ricevuta dalla imputata non modifica il quadro probatorio sopra descritto. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato contestato, viene in rilievo la piena consapevolezza del soggetto attivo che, pur perfettamente al corrente delle regole vigenti in caserma per lo svolgimento del servizio durante il periodo pandemico e malgrado i plurimi ordini ricevuti di adottare i dispositivi obbligatori di prevenzione forniti dall'Amministrazione, assumeva una condotta omissiva del tutto intenzionale.

L'imputata, benché i suoi superiori cercassero di farla riflettere sulla importanza, a tutela della salute dei suoi colleghi, dell'uso della mascherina, ribatteva più volte ai superiori, con frasi provocatorie e pretesti vari, dicendo che si era dimenticata la mascherina da qualche parte, che anche il fumo faceva male (frase indirizzata al (omissis) che la invitava a mettersi la mascherina) oppure che per lei la mascherina aveva la stessa funzione di un fazzoletto di carta. Circa la richiesta subordinata dell'appellante di applicare nella fattispecie in esame l'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p., questa Corte ritiene che il comportamento contestato all'odierna imputata non possa definirsi di particolare tenuità secondo i criteri indicati dall'art. 133, co. 1 e 131 bis c.p.

In particolare, per l'intensità del dolo che si è manifestata attraverso continui rifiuti di indossare dispositivi personali di protezione nonostante l'obbligo di legge e gli ordini reiterati in tal senso; inoltre, viene in rilievo anche il periodo molto particolare durante il quale si è svolta l'intera vicenda: una pandemia mondiale che ha causato milioni di morti, accompagnata da grandi incertezze sulla sua durata e sulle possibilità di cura e modalità di prevenzione. Tutte queste circostanze avrebbero dovuto indurre l'imputata ad una grande cautela e ad una rigorosa obbedienza per l'importanza degli interessi in gioco, a tutela della propria salute e di quella dei commilitoni. Infine, non può sottacersi la condotta susseguente al reato tenuta dalla (*omissis*), che ha continuato ad avere difficoltà ad indossare durante il suo servizio la mascherina, tanto che, come prima ricordato, ricevette una sanzione disciplinare di corpo per un fatto analogo a quello sottoposto a giudizio avvenuto il 5 maggio 2021.

Tutti questi elementi evidenziati indicano, a giudizio del Collegio, una precisa consapevolezza e volontà di disattendere gli ordini militari, ponendosi così in palese contrasto con uno dei doveri fondamentali di un militare: l'obbedienza indicata nell'art. 1347 COM come "esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina in conformità al giuramento prestato". Segue a tutte queste considerazioni il rigetto della domanda assolutoria del ricorrente fondata sulla speciale tenuità del fatto, cosi come di quella perché il fatto non costituisce reato o per non avere commesso il fatto. Pertanto, la Corte militare d'appello conferma l'impugnata sentenza e pronuncia condanna nei confronti di (*omissis*) al pagamento delle spese dell'odierno giudizio a mente dell'art. 592 c.p.p."

P.Q.M.

Visti gli artt. 592, 593, 597, 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p.

CONFERMA

l'impugnata sentenza.

****

INDICE CRONOLOGICO:

Corte Militare di Appello (anno 2023) **p. 1**

Corte App. mil., sez. II, 29 marzo 2023 (dep. 9 maggio 2023), n. 21,
Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 2

Corte App. mil., sez. II, 13 aprile 2023 (dep. 24 maggio 2023), n. 25,
Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 4

Corte App. mil., sez. II, 14 giugno 2023 (dep. 9 agosto 2023), n. 37,
Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 4

Corte App. mil., sez. II, 12 luglio 2023 (dep. 6 settembre 2023), n. 43,
Pres. Tornatore – Rel. Tornatore p. 6

Corte App. mil., sez. I, 12 ottobre 2023 (dep. 24 ottobre 2023), n. 59,
Pres. Rossi – Rel. Rossi p. 12

Corte App. mil., sez. I, 19 ottobre 2023 (dep. 23 novembre 2023), n. 64,
Pres. Mazzi – Rel. Baiada p. 13

Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 11 gennaio 2024), n. 72,
Pres. Tornatore – Rel. Tornatore p. 14

Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 19 dicembre 2023), n. 73,
Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 16

Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 5 dicembre 2023), n. 75,
Pres. Rossi – Rel. Baiada p. 18

Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 76,
Pres. Rossi – Rel. Simoncelli p. 20

****

INDICE PER VOCI:

Reati contro la fedeltà e la difesa militare:
- *Vilipendio alla nazione italiana*
  Corte App. mil., sez. II, 29 marzo 2023 (dep. 9 maggio 2023), n. 21,
  Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 2
- *Collusione con estranei per frodare la finanza*
  Corte App. mil., sez. I, 19 ottobre 2023 (dep. 23 novembre 2023), n. 64,
  Pres. Mazzi – Rel. Baiada p. 13

Reati contro il servizio militare:
- *Divulgazione di notizie segrete o riservate*
  Corte App. mil., sez. II, 13 aprile 2023 (dep. 24 maggio 2023), n. 25,
  Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 4
- *Abbandono di posto e violata consegna*
  Corte App. mil., sez. II, 12 luglio 2023 (dep. 6 settembre 2023), n. 43,
  Pres. Tornatore – Rel. Tornatore p. 9
- *Sabotaggio militare*
  Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 11 gennaio 2024), n. 72,
  Pres. Tornatore – Rel. Tornatore p. 14
- *Distruzione o deterioramento di cose mobili militari*
  Corte App. mil., sez. II, 15 novembre 2023 (dep. 19 dicembre 2023), n. 73,
  Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 16

Reati contro il patrimonio:
- *Peculato militare*
  Corte App. mil., sez. II, 14 giugno 2023 (dep. 9 agosto 2023), n. 37,
  Pres. Tornatore – Rel. Frattarolo p. 6
- *Truffa militare*
  Corte App. mil., sez. I, 12 ottobre 2023 (dep. 24 ottobre 2023), n. 59,
  Pres. Rossi – Rel. Rossi p. 12

Reati contro la disciplina militare:
- *Disobbedienza - Insubordinazione*
  Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 5 dicembre 2023), n. 75,
  Pres. Rossi – Rel. Baiada p. 18
- *Disobbedienza*
  Corte App. mil., sez. I, 22 novembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 76,
  Pres. Rossi – Rel. Simoncelli p. 20